

Lo strumento di garanzia modernizza le procedure e include nuovi beneficiari

# Il Fondo di garanzia pmi apre le porte ai professionisti

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

**D**al 10 marzo Fondo di garanzia esteso ai professionisti e alle associazioni professionali. Possono accedere, infatti, d'ora in poi al nuovo strumento di sostegno alle pmi anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal ministero dello sviluppo economico (legge n. 4/2013) e in possesso delle relative attestazioni. Le operazioni finanziarie relative ai professionisti sono ammesse alla garanzia del Fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse complessive non superiori al 5%.

Entrano in vigore lunedì, infatti, le disposizioni del Fondo di garanzia integrate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013 (in *Gazzetta Ufficiale* dell'8/3/2014).

Lunga è stata l'attesa per stilare un documento di circa 50 pagine tra decreto e allegati. Il decreto, che dà attuazione al decreto del fare (decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) contiene due novità importanti: l'apertura del fondo di garanzia al mondo dei professionisti e la revisione dei criteri di valutazione delle imprese per l'accesso alla garanzia del Fondo centrale, al fine di ampliare la platea dei potenziali beneficiarie.

**Fondo aperto alle professioni.** Il Fondo centrale di garanzia per le pmi è stato istituito con l'art. 2, comma 100 lettera a) della legge 662/1996, e rappresenta il principale strumento per accedere ai finanziamenti bancari da parte dei piccoli imprenditori.

Dal 10 marzo, con il nuovo decreto interministeriale del 27 dicembre 2013 (che è composto da otto articoli) esso si rinnova sotto vari profili.

L'art. 7, in particolare, disciplina «l'estensione dell'intervento del fondo in favore dei professionisti».

Nello specifico, esso stabilisce che possono accedere agli interventi del Fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attesta-

## Le principali novità

<b>Nuovo fondo garanzia</b>	Dal 10 marzo al via nuovo fondo di garanzia Pmi previsto dal dm 27 dicembre 2013.
<b>Nuovo portale</b>	Dal 10 marzo nuovo piattaforma online del fondo di garanzia di garanzia per la presentazione e gestione delle domande di garanzia che consente la dematerializzazione dei relativi documenti e permette di monitorare in tempo reale lo stato delle richieste sia di garanzia che di controgaranzia. Tutte le comunicazioni da e verso il gestore (con la temporanea eccezione della fase del controllo documentale) possono essere inviate esclusivamente tramite il nuovo portale o la posta elettronica certificata.
<b>Nuovi soggetti ammessi al fondo</b>	Possono accedere dal 10 marzo al fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Mise ai sensi della legge 4/2013 e in possesso delle relative attestazioni. La valutazione dei professionisti è effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Per i professionisti l'accesso è fino all'assorbimento del 5% delle risorse totali.  Trattamento di favore per le start-up innovative, gli incubatori certificati e le imprese sociali. Senza valutazione dei dati contabili in bilancio. Per tali soggetti richiedenti, le pratiche fino a 150.000 euro di finanziamento sono ammesse quasi automaticamente senza valutazione dei bilanci.
<b>Pmi in crisi</b>	Apertura alle piccole e medie imprese con bilanci in forte sofferenza.

Tali indici evidenziano rispettivamente: la copertura degli oneri finanziari e l'incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

**Nuove procedure.** Nell'articolo 1 del decreto è prevista la semplificazione delle procedure attraverso l'utilizzo di modalità telematiche.

Dal 10 marzo 2014 il gestore mette a disposizione la nuova piattaforma on-line per la presentazione delle domande da parte dei professionisti e la gestione delle operazioni che consente la dematerializzazione dei relativi documenti e permette di monitorare in tempo reale lo stato delle richieste sia di garanzia che di controgaranzia.

Tutte le comunicazioni da e verso il gestore (con la temporanea eccezione della fase del controllo documentale) possono essere inviate esclusivamente tramite il nuovo portale o la posta elettronica certificata.

Le altre novità contenute nell'articolo 1 del decreto riguardano la rimodulazione delle percentuali massime di copertura (che in alcuni casi sale all'80), la modifica dei criteri di valutazione economico-finanziaria, la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni di nuova concessione ed erogazione (salvo che le stesse non siano condizionate all'acquisizione della garanzia del fondo) nuove misure per garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese beneficiarie, la modifica dei termini per l'avvio delle procedure di recupero relative alle operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi senza piano di ammortamento.

© Riproduzione riservata

## Vita più semplice per le start up

Un trattamento di favore viene riservato ai soggetti giuridici difficili da valutare in base ai bilanci, ovvero le start up innovative, gli incubatori certificati e le imprese sociali. L'allegato H al decreto interministeriale regola l'intervento del fondo di garanzia senza valutazione dei dati contabili di bilancio delle start up innovative e delle imprese sociali.

Il trattamento di favore è concesso alle start up a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancari e il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell'Allegato

4 alle vigenti disposizioni operative, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Per le imprese sociali il trattamento di privilegio è concesso a condizione che: il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria e l'importo dell'operazione finanziaria per la quale si richiede l'intervento del fondo, sommato a quelli delle altre operazioni finanziarie già ammesse all'intervento del fondo stesso, non sia superiore a euro 150.000,00.

© Riproduzione riservata

zione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013. Le operazioni finanziarie relative ai professionisti sono ammesse alla garanzia del Fondo entro il limite massimo di assorbimento delle risorse complessive non superiori al 5%.

La valutazione dei professionisti (allegato G procedura ordinaria - modello di valutazione per imprese sottopo-

ste al regime di contabilità semplificata o forfetaria, non valutabili sulla base dei dati di bilancio, per gli studi professionali, per i professionisti iscritti agli ordini professionali e per quelli aderenti alle associazioni professionali) viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello «unico») presentate.



In vigore le disposizioni operative del fondo integrate dal decreto del 27 dicembre

# Si abbassano le soglie d'accesso

Pagina a cura  
DI BRUNO PAGAMICI

**A**l via il «nuovo» Fondo centrale di garanzia per le pmi per fronteggiare meglio la crisi. Entrano in vigore questa settimana, infatti, le nuove disposizioni operative del Fondo, integrate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013 (in *Gazzetta Ufficiale* dell'8/3/2014). Le percentuali di copertura salgono all'80%, mentre i criteri di valutazione meno rigorosi consentiranno di abbassare le soglie di ingresso al Fondo. Gli interventi sono stati estesi anche ai professionisti e le imprese in fase di start up potranno essere ammesse quasi automaticamente. L'intervento del Mise ha dunque ricalibrato requisiti e parametri di valutazione in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio. Potranno pertanto essere ammesse le operazioni il cui importo non superi il 40% del fatturato dell'impresa (precedentemente era il 30%), ovvero il 30% nel caso dei finanziamenti fino a 36 mesi (aumentato rispetto al precedente 20%). L'obiettivo del decreto è ampliare la platea delle imprese potenzialmente beneficiarie delle garanzie fornite dal Fondo.

**Le novità del decreto del Mise.** Il provvedimento (dm 27/12/2013), attuativo delle disposizioni dell'articolo 1 del decreto Fare, prevede tra le principali novità:

- l'estensione dell'intervento ai professionisti;
- la rimodulazione delle percentuali massime di copertura;

- la modifica dei criteri di valutazione economico-finanziaria;
- la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni di nuova concessione ed erogazione (salvo che le stesse non siano condizionate all'acquisizione della garanzia del Fondo);
- la modifica dei termini per l'avvio delle procedure di recupero relative alle operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi senza piano di ammortamento;
- specifici criteri di valutazione per l'ammissione delle start up e delle cooperative sociali;
- nuove misure per garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese beneficiarie.

**Le nuove coperture.** Il decreto ha innalzato dal 70% all'80% dell'importo dell'operazione la misura massima della garanzia concessa dal Fondo. Tale incremento riguarda:

- l'anticipazione di cre-

Dalle coperture alla procedura	
<b>Coperture</b>	È stato innalzato dal 70 all'80% dell'importo dell'operazione la misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo per i seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• anticipazione di credito, senza cessione, verso imprese che vantano crediti nei confronti della p.a.</li> <li>• operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi</li> <li>• operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi (art. 27 del dl 83/2012)</li> <li>• le operazioni a favore delle imprese del settore merci su strada c/terzi</li> </ul>
<b>Criteri di valutazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indice mol/fatturato scende dal 15 all'8%</li> <li>• l'indicatore oneri finanziari/fatturato è sostituito dall'indicatore Mol/oneri finanziari lordi, con un valore di riferimento pari a 2</li> <li>• l'indice attivo circolante/fatturato è sostituito da mezzi propri/totale passivo, con un valore di riferimento pari a 7%, per il settore commercio, servizi e alberghi (società alberghiere locatarie dell'immobile)</li> <li>• eliminato il riferimento al rapporto finanziamento/fatturato per le operazioni di durata non superiore a 36 mesi</li> </ul>
<b>Professionisti</b>	Possono accedere al Fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali presso l'elenco tenuto dal Mise
<b>Ammissione senza valutazione dati contabili</b>	Sono ammissibili senza valutazione dei dati contabili del beneficiario le richieste di garanzie riferite a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• start-up innovative e gli incubatori certificati;</li> <li>• imprese sociali per operazioni finanziarie non superiori a 150.000 euro</li> </ul>
<b>Procedura semplificata</b>	Sono ammissibili le operazioni il cui importo non superi il 40% del fatturato dell'impresa, ovvero il 30% nel caso dei finanziamenti fino a 36 mesi

dito, senza cessione, verso imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

- le operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi;
- le operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi (art. 27 del dl 83/2012);
- le operazioni a favore delle imprese operanti nel settore merci su strada per contro terzi garantite a valore sulla sezione speciale di cui al dm 27 luglio 2009.

**Criteri di valutazione.** Una delle novità introdotte dal decreto riguarda il sistema degli indici di valutazione, che risulta semplificato, e tendenzialmente, più simile tra i diversi modelli settoriali e/o contabili.

L'aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese, e dei relativi parametri, sono stati adeguati in relazione ai mutamenti del ciclo economico e all'andamento del mercato finanziario e creditizio. La

rimodulazione riguarda sia i settori (industria e attività manifatturiere, servizi, agricoltura, autotrasporto) che il regime contabile (contabilità ordinaria e semplificata).

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione relativi alle imprese in contabilità ordinaria dei settori manifatturiero, edilizia, alberghi, commercio e servizi:

- il valore di riferimento dell'indice Mol/fatturato scende dal 15 all'8%;
- viene sostituito l'indicatore oneri finanziari/fatturato con l'indicatore Mol/oneri finanziari lordi, con un valore di riferimento pari a 2;
- per le imprese del settore commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell'immobile), l'indice attivo circolante/fatturato è sostituito da mezzi propri/totale passivo, con un valore di riferimento pari a 7%.

Viene inoltre eliminato il riferimento al rapporto finanziamento/fatturato per le operazioni di durata non

superiore a 36 mesi.

**Professionisti.** Il Fondo potrà intervenire anche in favore dei professionisti, sia iscritti agli ordini professionali, sia quelli aderenti alle associazioni professionali di cui all'elenco tenuto dal Mise ai sensi della legge 4/2013 e in possesso delle relative attestazioni. Le operazioni finanziarie a favore di tale categoria potrà avere un assorbimento massimo delle risorse complessive del Fondo pari al 5%.

**Valutazione delle domande dei professionisti.** Per i professionisti (e le aziende in regime di contabilità semplificata o forfetaria) i dati da analizzare saranno desunti dalle ultime due dichiarazioni fiscali. La valutazione sarà effettuata sui seguenti indici:

- copertura degli oneri finanziari: mol/oneri finanziari lordi;
- incidenza della gestione caratteristica sul fatturato: mol/fatturato.

**Operazioni non deliberate.** Il decreto prevede che la garanzia potrà essere concessa esclusivamente in relazione a operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione. Inoltre, potranno essere ammesse al Fondo solo le operazioni non ancora deliberate dagli istituti di credito che dovranno poi erogare il finanziamento. Le operazioni già deliberate saranno ammesse solo se la delibera sarà condizionata, nella sua esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo. Questa misura ha lo scopo di privilegiare le imprese che hanno effettivamente necessità finanziarie e che in mancanza della garanzia non potrebbero accedere al finanziamento.

**Start up.** Potranno essere ammesse quasi automaticamente senza valutazione dei bilanci le richieste di garanzie riferite a:

- start up innovative e incubatori certificati;
- imprese sociali per importi non superiori a 150.000 euro.

**Procedura semplificata.** La procedura semplificata è riservata alle operazioni finanziarie non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche. Secondo le nuove disposizioni potranno essere ammesse le operazioni il cui importo non sia superiore al 40% del fatturato, e al 30% nel caso di finanziamenti fino a 36 mesi (precedentemente era il 30% e il 20%). I limiti erano rispettivamente 35% e 25% in caso di processi di internazionalizzazione delle Pmi). Per l'accesso alla procedura semplificata, inoltre, il decreto prevede le seguenti nuove condizioni rispetto all'ultimo bilancio approvato:

- la perdita non potrà essere superiore al 5% del fatturato;
- l'indice «Mezzi propri/Totale del passivo» non potrà essere inferiore al 5%.

**Procedure di valutazione semplificate.** I nuovi criteri introducono un filtro cautelativo per le seguenti procedure: semplificata, importo ridotto (o microcredito), confidi autorizzati a certificare il merito di credito» (o confidi rating), procedura per l'ammissione senza valutazione dei dati contabili del soggetto beneficiario finale.

L'ammissione a tali procedure sarà possibile in mancanza, con riferimento alla pmi beneficiaria, di protesti e pignoramenti (anche a carico degli amministratori per le società di persone) e di situazioni di incaglio e sofferenza in Centrale rischi.